

**ACCORDO DI CONTITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
PER ATTIVITÀ DI MARKETING E CONDIVISIONE DATI CRM
(art. 26 del Regolamento UE 679/2016)**

TRA

FLASHPOINT LEARNING SRL, con sede legale in Via Norvegia n. 56, Cascina (PI), CAP 56021, p.iva: 01505620490 PEC: flashpointlearning@messaggipec.it

E

FLASHPOINT S.R.L., con sede legale in Via Norvegia n. 56, 56021 Cascina (PI), P.I. 01479600502, email info@flashpointsrl.com, PEC: info@flashpointpec.eu

Di seguito denominate “Parti” o “Contitolari”.

PREMESSO CHE

- l'art. 26, punto 1, del Regolamento UE 679/2016 (di seguito “Regolamento”) prevede che “allorché due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14”;
- l'art. 26, punto 2, del Regolamento prevede che, “L'accordo di contitolarità riflette adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione degli interessati”;
- le parti determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali che consistono nella realizzazione di sondaggi statistici per finalità di ricerca scientifica;
- l'espletamento delle suddette attività comporta infatti il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, punto 1) del Regolamento, anche di particolari categorie di cui all'art. 9 del GDPR;
- le Parti si impegnano sin d'ora a trattare i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente accordo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. Con il presente accordo (di seguito “Accordo”) le Parti determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal vigente assetto normativo con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.
2. La Contitolarità di cui al presente Accordo è riferita al trattamento dei dati personali svolto nell'ambito dell'attività di marketing e condivisione dei dati dei CRM delle società del gruppo, sia con modalità analogiche che con strumenti informatizzati.
3. Con il presente Accordo sono inoltre stabiliti gli obblighi delle Parti in merito all'esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 2 – Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

1. Per l'erogazione delle prestazioni oggetto delle attività di sondaggi comuni alle Parti, verranno raccolti e trattati dati personali degli utenti, inclusi quelli rientranti nelle categorie particolari di dati, laddove necessari ed indispensabili rispetto al perseguimento delle finalità della s.r.l. e della Associazione.
2. Le Parti determinano congiuntamente che la finalità del trattamento è la realizzazione e la sottoposizione di sondaggi statistici a fini di ricerca.
3. La base giuridica del trattamento dei dati personali è il consenso ed è rappresentata dall'articolo 89 e Considerando 33 e Considerando da 156 a 163 del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016.
4. Il rapporto di contitolarità avrà ad oggetto le seguenti tipologie di dati:

NATURA DEI DATI	CATEGORIE DI SOGGETTI INTERESSATI
Dati anagrafici identificativi	Utenti dei servizi
Dati di contatto	Utenti dei servizi
Dati relativi allo stato di salute	Non sono trattati
Dati relativi alle convinzioni religiose	Non sono trattati
Dati relativi alla condizione sociale	Non sono trattati
Dati "particolari" idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale e l'orientamento sessuale	Non sono trattati

Art. 3 – Ripartizione dei ruoli e dei compiti

1. Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, l'onere di trattare i dati personali secondo le norme vigenti, le modalità di conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e attraverso l'utilizzo di strumenti informatici conformi ai requisiti tecnico-organizzativi vigenti, nonché tramite proprio personale, debitamente informato e istruito ex art. 32 del Regolamento, condividendo percorsi formativi comuni o estendendo linee guida, disciplinari interni e policy di condotta.
2. Rispetto ai dati trattati nell'ambito del perseguimento dell'oggetto sociale delle Parti, ciascun Contitolare individua il personale Autorizzato al trattamento dei dati personali, impartendo le necessarie istruzioni per un corretto adempimento delle disposizioni alla luce della normativa applicabile.
3. Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale interessato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi.
4. I Contitolari si impegnano inoltre a:
 - a) Adottare un'informativa da rendere disponibile agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016;
 - b) Mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 26, par. 2 del Regolamento anche attraverso la pubblicazione sul sito web;
 - c) Censire, ognuna nel proprio registro dei trattamenti, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;
 - d) Informare senza ritardo l'altra parte di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto dell'Accordo, nonché in caso di reclamo o esercizio dei diritti ex artt. 15 e segg. GDPR;
 - e) Condividere vicendevolmente e senza indugio ogni violazione ai dati trattati nell'ambito dell'Accordo, inclusi gli eventuali incidenti di sicurezza rilevanti, concordando nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini e modi previsti dalla normativa, i contenuti dell'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento; la comunicazione all'interessato in caso di una violazione dei dati personali sarà effettuata dalla parte che avrà materialmente subito il data breach.
 - Il trattamento dei dati personali (dati di contatto, nome, cognome, data e luogo di nascita, tel/ mail ecc.) oggetto del presente accordo avviene in particolare rispetto alla condivisione dei dati del CRM banca dati di Flashpoint srl e del proprio un sistema di archiviazione ai fini dell'invio di email marketing, con l'altra società controllata.
5. Entrambi rispettano gli standard di sicurezza previsti dal GDPR; le Parti sono congiuntamente autorizzate a compiere le attività di seguito indicate:

Operazione	Descrizione attività
Raccolta	Acquisizione del dato
Consultazione	Lettura dei dati personali
Elaborazione	Elaborazione dei dati raccolti in forma aggregata
Cancellazione	Eliminazione dei dati tramite utilizzo di strumenti informatici
Comunicazione a terzi legittimati	

6. I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente Accordo per finalità non legate al trattamento in questione.

Art. 4 – Obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali

1. I Contitolari sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati personali trattati nell'ambito della attività di cui al presente Accordo, verificando regolarmente il rispetto di tali misure per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali trattati in caso di incidente fisico o tecnico ed eseguire un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.
2. Ogni Contitolare predispone modalità organizzative e procedure operative nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettera c), del Regolamento e della tutela della riservatezza dei dati personali.
3. La tipologia del collegamento per la trasmissione dei flussi di dati e le caratteristiche di dettaglio sono individuate dai Contitolari in relazione all'opportunità tecnologica, alle caratteristiche delle prestazioni richieste e all'onerosità della connessione. Le caratteristiche del collegamento potranno cambiare nel tempo in relazione alla disponibilità di particolari tecnologie, all'evoluzione delle stesse, all'adeguatezza dei sistemi di comunicazione rispetto ai flussi di dati.
4. In particolare, i Contitolari si impegnano:
 - a) A rispettare il principio di necessità riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che consentano di identificare l'interessato solo se necessario; rispettare i principi di "privacy by design" e "privacy by default" – evitare di fare copie, estrazioni, duplicazioni, anche parziali per ragioni non attinenti alle finalità del trattamento di cui in premessa, documentare le predette operazioni di sicurezza e, in caso di richiesta, esibire a ciascun contitolare ogni documento a supporto;
 - b) A non comunicare a soggetti non autorizzati né a diffondere dati personali e informazioni di carattere strettamente riservato;
 - c) ad agevolare verifiche reciproche di adeguatezza delle strumentazioni e delle metodologie di trattamento, elaborazione ed archiviazione dei dati;
 - d) ad informare, formare ed aggiornare costantemente il proprio personale sugli aspetti connessi alla sicurezza del trattamento dei dati.
5. Ove il trattamento dei dati da parte dei Contitolari avvenga mediante l'interazione tra sistemi informativi si deve garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati personali. In particolare al fine di garantire un trattamento efficiente, sicuro e affidabile da parte delle Parti è fondamentale che siano rispettate le regole tecniche, organizzative, comportamentali e quelle riguardanti i contenuti informativi contenute nel presente Accordo.

Art. 5 – Responsabilità dei Contitolari

1. Le Parti sono responsabili congiuntamente per il rispetto delle reciproche misure di propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ai sensi di quanto previsto dalla Normativa Applicabile, dagli articoli 26 e 82 del Regolamento, e in particolare secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del presente Accordo.
2. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali previsti nell'Accordo, i Contitolari saranno ritenuti solidalmente responsabili nei confronti degli interessati, i quali potranno agire indistintamente nei confronti di ciascun Contitolare per la tutela dei propri diritti. Ferma restando la responsabilità solidale verso gli interessati, è sin d'ora convenuto che ciascun Contitolare avrà azione di regresso nei

confronti degli altri Contitolari per le eventuali sanzioni, multe, ammende o danni derivanti dalla violazione o dall'erronea esecuzione del presente Accordo.

Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati

1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili al trattamento dei dati (ex art. 28 del Regolamento), scelti tra i soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini.
2. La nomina del responsabile al trattamento può avvenire con atto giuridico congiunto dei Contitolari oppure con atto giuridico di uno dei Contitolari, che dovrà comunicare gli estremi all'altro Contitolare per opportuna conoscenza. Nel caso di designazione non congiunta, il contitolare che nomina il Responsabile ha l'onere e la responsabilità di verificare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate dal medesimo, assumendosi in via esclusiva eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla condotta del Responsabile stesso.
3. I Contitolari si impegnano a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.). Il contitolare, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente accordo al di fuori dell'Unione Europea.

Art. 7 – Diritti degli interessati

1. Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi, la loro rettifica o integrazione qualora li ritengano inesatti o incompleti, nonché la loro cancellazione, ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con l'eventuale necessità di consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Gli interessati, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, hanno altresì diritto di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.
3. Per l'esercizio di tali diritti i punti di contatto sono i seguenti:
 - **FLASHPOINT S.R.L.**, con sede legale in Via Norvegia n. 56, 56021 Cascina (PI), P.I. 01479600502, email info@flashpoint srl.com, PEC: info@flashpoint pec.eu
 - **FLASHPOINT LEARNING S.R.L.**, con sede legale in Via Norvegia n. 56, Cascina (PI), CAP 56021, p.iva: 01505620490 PEC: flashpointlearning@messaging pec.it
4. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare.

Art. 8 – Segretezza e confidenzialità

1. I Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico di cui possono venire a conoscenza in ragione del rapporto di contitolarietà e si impegnano a comunicare e utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Art. 9 – Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o comunque collegata al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa, con esclusione degli eventuali fori facoltativi previsti dalla legge.

Art. 10 – Corrispettivi

1. Le Parti convengono che per il ruolo di Contitolare nel trattamento dei dati nell'ambito del presente Accordo non è prevista remunerazione in merito ai servizi richiesti e forniti reciprocamente.

Art. 11 – Durata

1. La decorrenza e il termine del presente Accordo è stabilita nel termine di 5 anni dalla data della sottoscrizione, con scadenza prorogabile tacitamente. Resta in facoltà delle parti di recedere in


qualsiasi momento dal presente accordo, previo preavviso formale da darsi almeno con 30 giorni di anticipo tramite lettera raccomandata o PEC.

Art. 12 – Disposizioni conclusive

1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate previa intesa scritta tra le Parti.
2. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e con la formale adesione allo stesso esprimono pienamente il loro consenso.

Letto, compreso, approvato e sottoscritto li, _Cascina, 02/11/2022_____

FLASHPOINT S.r.l.
Via Norvegia, 56 Int. 20
56021 CASCINA (PI)
P. IVA e C.F. 0157900502



FLASHPOINT LEARNING srl
Via Norvegia, 56X
56021 CASCINA (Pisa)
P.I. e C.F. 01505920490

